

INTRA 2-bis: nuova soglia per la periodicità mensile (da invii del 25 febbraio 2026)

Con [Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026](#), adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istat, cambia la soglia che fa scattare l'obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis).

La nuova soglia

A partire dagli invii **in scadenza entro il 25 febbraio 2026**, i soggetti obbligati presentano l'INTRA 2-bis con riferimento a periodi mensili quando l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni risulta, **per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

*Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni
(Modello INTRA 2bis)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

ARTICOLO 2

Modulistiche e specifiche tecniche per la trasmissione

1. I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché le specifiche tecniche di trasmissione, sono quelli approvati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Decorrenza

La Determinazione ADM chiarisce che le nuove disposizioni si applicano «a partire dagli invii... entro il 25 febbraio 2026»

In pratica, il nuovo criterio rileva già dalla prima scadenza utile successiva alla pubblicazione. **In sintesi operativa:** dal 25 febbraio 2026, "mensile" per l'INTRA 2-bis solo se, in uno dei quattro trimestri precedenti, gli acquisti intra-UE di beni raggiungono almeno 2 milioni su base trimestrale.

Continuità con la disciplina esistente

Restano fermi modelli e specifiche tecniche già approvati con la **Determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021**, richiamata espressamente dal provvedimento 2026.

La *ratio*: meno oneri statistici grazie a nuove fonti dati

Nella premesse, l'ADM evidenzia che l'innalzamento della soglia è reso possibile dalla disponibilità di nuove fonti informative in capo all'Istat (in particolare i micro-dati MDE e i flussi dei "dati fattura" ricevuti dall'Agenzia delle entrate), che consentono una sostituzione parziale dei dati raccolti tramite INTRA 2-bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari.

[Link al testo della Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026](#),
pubblicata su www.adm.gov.it il 04/02/2026